


**CONFARTIGIANATO IMPRESE  
CNA  
CASARTIGIANI  
del Veneto**

**FILCTEM CGIL  
FEMCA CISL  
UILTEC UIL**

**del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di  
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE  
CHIMICA, GOMMA/ PLASTICA, VETRO**

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures, and the bottom row contains four. The signatures are stylized and vary in complexity, representing different parties involved in the agreement.

Il giorno 08 marzo 2021 in video conferenza


tra

- la CONFARTIGLIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, con l'assistenza del Segretario Sergio Maset, di Arnaldo Luigi Guglielmini e di Simone Cenedese della categoria Chimica e Vetro e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Luca Bertuola;
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Matteo Ribon;
- la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCTEM – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;
- la FEMCA – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon e Carlo Nicolli;
- la UILTEC – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giampietro Gregnanin e Leone Frigo;

si è convenuto quanto segue:



The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains three signatures: a long, sweeping signature on the left, a signature in the middle that appears to read 'Carlo Nicoll.', and a signature on the right that looks like 'Stefano Zanon'. The bottom row contains four signatures: a signature on the far left, a signature in the middle-left, a signature in the middle-right, and a signature on the far right.

**Art. 1**  
**PROROGA CCRL 9 FEBBRAIO 2017**

Le parti convengono di prorogare al 28 febbraio 2022 l'efficacia del CCRL 9 Febbraio 2017, già prorogato dall'Accordo del 1° febbraio 2019 e 27 febbraio 2020 sino al 28 febbraio 2021.

**Art. 2 FONDI SECONDO LIVELLO CHIMICA/GOMMA PLASTICA E VETRO**

Il Comitato di categoria è tenuto a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori.

La quota aggiuntiva di 1,00 € del versamento di secondo livello per il settore vetro e la conseguente prestazione A80 (emissioni vetrerie) prevista dal CCRL 9 febbraio 2017 viene prorogata sino al 28 febbraio 2022.

Si dà mandato al comitato di categoria, con riferimento alle aziende del vetro, di aggiornare per il 2020 la gamma di interventi soggetti a contributo da parte di EBAV (prestazione A80) prevedendo il supporto ad azioni di miglioramento della performance ambientale che si realizza tramite:

- a) monitoraggio emissioni in ambienti di lavoro;
- b) analisi emissioni in atmosfera;
- c) consulenze ambientali su problematiche emissioni;
- d) adeguamenti impianti di emissione;
- e) aggiornamenti e/o implementazioni software dei sistemi di registrazione e trasmissione dati relativi ad emissioni.



S'intende che un'azienda nell'anno di competenza potrà richiedere la prestazione A80 esclusivamente con riferimento ad una sola tipologia di intervento realizzato tra quelli di cui sopra.

Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.


**Art. 3 DISCIPLINA PMI**

Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

Si richiede ad EBAV una codifica per il versamento al primo livello delle imprese industriali del settore Area chimica e Sistema Moda che applicano detto CCNL.



Carlo Moll.



#### **Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO**

(sostituisce il precedente articolo 10 contenuto nel CCRL 9 febbraio 2017, come prorogato dall'Accordo 27 febbraio 2020)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal verbale interconfederale regionale 29/01/21 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta.

L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. L'impresa che non aderisce e non opera il versamento a SANINVENETO è tenuta ad erogare - dal 1/1/2021 - al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. tale elemento è considerato fisso per ciascun livello di inquadramento, e corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito.

Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1° Marzo 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

#### **Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV**

(sostituisce il precedente articolo 4.3 contenuto nel CCRL 9 febbraio 2017, come prorogato dall'Accordo 27 febbraio 2020)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1 marzo 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Carlo Mucchi

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione. Per quanto qui non disposto trova integrale recepimento verbale interconfederale regionale 29/01/21 sulle obbligazioni alternative per il mancato versamento della bilateralità regionale veneta.

**Art. 6 QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA  
COMPLEMENTARE**

Le parti confermano il testo dell'art. 3.1 del CCRL 9 febbraio 2017 nella versione introdotta dall'Accordo di proroga del 1° febbraio 2019 e 27/02/2020, con le seguenti integrazioni:

1. Per gli apprendisti duali (artt.43 e 45 D.lgs.81/2015 e s.m.i) si applica quanto previsto dall'accordo interconfederale del 1.10.2018 e s.m.i.;
2. La quota di adesione contrattuale prevista per gli apprendisti è riferita ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante;
3. Con riferimento al paragrafo modalità operative si conferma che il versamento del contributo di adesione contrattuale è effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, secondo le indicazioni dell'Ente.
4. L'allegato 1, contenuto nel CCRL 7 Febbraio 2017 come modificato dall'accordo di proroga del 1Febbraio 2019 e del 27/02/2020 è da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2021.

Le parti intendono supportare i lavoratori per far fronte ai costi di gestione previsti dai Fondi negoziali dell'artigianato e a questo scopo con il presente accordo stabiliscono una quota annua per il 2021 di 2,50 € a carico azienda per ogni lavoratore. La quota di cui sopra dovrà essere versata dall'azienda, nelle modalità previste dall'art. 22 del CCRL citato, in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di maggio 2021. Per i lavoratori assunti dal 1/03/2021 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (se successivo a maggio 2021).

**Art. 7 ERT Elemento Regionale Transitorio**

Resta inteso che con il presente accordo s'intende prorogata l'erogazione dell'ERT negli importi e nelle modalità previste dall'art. 2.1 del CCRL 9.2.2017 fino al 28.2.2022.

Le parti s'impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di settembre 2021 per monitorare l'andamento del settore o prima in caso di rinnovo del CCNL.

Letto, confermato, sottoscritto

**CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO**



**CNA Veneto**



**CASARTIGIANI Veneto**



**Femca - CISL Veneto**



**Filctem - CGIL Veneto**



**F.I.L.C.I.T.E.M. VENETO**  
Via Reschiera, 7-9  
30174 MESTRE (VE)  
Tel. 041-5497888 - Fax 041-5497851

**Uiltec - UIL Veneto**



**ALLEGATO 1/2021 SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE**  
DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO DIPENDENTE

Con la sigla del CCRL del settore Chimica, Gomma, Plastica, Vetro è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare.

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale. Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate da parte del datore di lavoro sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo in costanza di rapporto secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca a datore di lavoro la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

Nel caso di mancata indicazione del Fondo o mancata restituzione del foglio allegato al datore di lavoro, la SV sarà considerata silente e pertanto saranno adottati per la scelta del Fondo i criteri stabiliti dagli accordi regionali vigenti.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:



- *Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)): la quota sarà trasmessa nel caso di adesione completa con versamento del TFR:*

- *Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Torino 151/B n. tel. 041940561 (sito web: [www.solidarietaveneto.it/](http://www.solidarietaveneto.it/); facebook: [solidarietà veneto fondo](https://www.facebook.com/solidarieta_veneto_fondo))*

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.

La preghiamo di restituire al suo datore di lavoro entro 30 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Carlo Melloni



CCRL CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO 08 marzo 2021



Il/La .....

sottoscritto/sottoscritta

Dipendente dell'azienda ..... Con sede a .....

Sulla base di quanto previsto dal CCRL Chimica/Gomma Plastica e Vetro 2017 e successiva proroga del **2020** intende destinare la quota di **€ 26 mensili** (ridotti a **€ 13** nel caso di part time pari od inferiore al 50%; **€ 10** nel caso apprendistato professionalizzante) al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:

- SOLIDARIETA' VENETO
- FON.TE (nel caso di adesione completa con versamento TFR)


Data.....

Firma .....

Carlo Melloni

**NOTA A VERBALE FILCTEM CGIL**

La Filctem CGIL prende atto dell'attuale indisponibilità di FONTE a ricevere la quota di adesione contrattuale.

 *Carlo Moll.*    
  